

**Legge regionale 17 luglio 1981, n. 40 (BUR n. 32/1981)  
(Novellazione)**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4  
AGOSTO 1978, N. 41 "NORME PER L'ORGANIZZAZIONE  
DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI BENI  
AMBIENTALI" E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**Articolo Unico**

Alla legge regionale 4 agosto 1978, n. 41, concernente "Norme per l'organizzazione delle funzioni delegate in materia di beni ambientali", sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

Il testo della lettera a) dell'articolo 2 è così sostituito:

"a) dal Presidente della Giunta regionale che la presiede o da un suo delegato;".

Il testo dell'art. 5 è così sostituito:

"L'approvazione dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la revoca o la modifica dello stesso elenco anche a norma del penultimo comma dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono assunte con deliberazione del Consiglio regionale.

La scelta del Presidente e degli esperti all'interno delle Commissioni di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 e la nomina delle Commissioni stesse spetta alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare".